

Né la flessibilità - pure prevista dal Patto - quanto a mezzi e percorsi per il suo rispetto, aggiunge molto in termini di cooperazione, visto che a prevalere in ultimo è la riduzione di quella spesa corrente che serve per star dentro ad un saldo programmato secondo criteri non concertati.

Ciò detto è pur vero che la ripartizione fra amministrazioni centrali, regionali e locali delle responsabilità assunte a livello europeo è questione di non facile soluzione, laddove senza adeguata regolamentazione il rischio è l'insorgere di comportamenti opportunistici [*free-riding*] con vantaggio di alcune Regioni rispetto a quelle maggiormente adempienti.

E' avviso di questa Corte che un fattivo, efficace concorso da parte del versante regionale non può prescindere da un duplice ordine di condizioni, del resto già evidenziate in altre occasioni di referto¹⁴: in primo luogo, una reale autonomia finanziaria con riguardo ad una potestà fiscale non compressa da una troppo angusta interpretazione dell'art. 119 cost.; inoltre, un adeguato margine riservato alla libertà e discrezionalità nella allocazione e gestione della spesa sino ad oggi messa in tensione dai numerosi vincoli cui è stata sottoposta.

Quanto al primo punto, la soluzione resta affidata al processo in corso di revisione costituzionale, a fronte del quale suscitano non poche perplessità le regole fissate all'art. 83 della finanziaria 2001, ove i poteri riservati al Governo centrale in tema di fiscalità regionale con facoltà di disporre delle entrate proprie delle Regioni, se stride con l'attuale ambito di autonomia garantito dall'articolo 119 cost., decisamente

¹³ Nella presentazione del Patto di stabilità interno in Conferenza unificata del 24 settembre 1998 il Presidente del Consiglio non ha mancato di evidenziarne la novità nel quadro di rapporti fra livelli ispirati alla cooperazione e condivisione.

contrasta con il più ampio margine riservato dalla nuova formulazione assunta in sede di revisione costituzionale.

Sul secondo aspetto, una prima parziale soluzione sembra avviata con la disciplina prevista nella finanziaria 2001 che, recependo l'accordo Governo-Regioni del 3 agosto scorso, rimuove con decorrenza 1 gennaio 2001 il vincolo di destinazione sin qui apposto alle risorse per l'assistenza sanitaria, ma istituisce nel contempo l'onere per le Regioni di conservare al settore risorse non inferiori alla quote ripartite per il suo finanziamento [art. 83, comma 1, legge 388/2000]. Il che nuovamente riporta la questione sulla reale crucialità connessa con i livelli di assistenza e con il superamento di quella essenzialità-uniformità che espropria il livello regionale delle scelte più appropriate in tema di adeguatezza dell'offerta alla domanda nella coerenza di prestazioni quantificate rispetto al costo e alla disponibilità delle risorse disponibili.

In questo complessivo quadro di riferimento vanno intanto collocati i risultati dell'anno 2000, per uno scrutinio in termini di adempimento da parte delle Regioni, mentre per quanto riguarda l'anno 1999 si rinvia a quanto riscontrato nella relazione dello scorso anno¹⁵, non senza tener conto tuttavia dei recuperi positivi o negativi rinvenienti da tale ultimo anno e ricalcolati al netto della gestione sanitaria.

La seguente tabella espone i relativi dati in ordine ai quali va precisato come essi siano la rielaborazione in termini di risultato di quanto esposto nelle apposite schede trasmesse dalle Regioni a seguito di specifica richiesta. E' anche opportuno ricordare che l'art. 30 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ha modificato la disciplina in

¹⁴ Si veda a riguardo: *Relazione sulla gestione delle Regioni a statuto ordinario - Anno 1998 e stime 1999* - Sez. riunite, Delib. 12.6.2000 n. 13.

¹⁵ *Relazione sulla gestione delle Regioni a statuto ordinario - Anno 1998 e stime 1999* - Sez. riunite, Delib. 12.6.2000 n. 13, Parte II[^], parag. 8.

precedenza dettata dall'art. 28 della legge 448 del 1998 specie per quanto concerne la definizione del disavanzo. Per quanto riguarda le entrate, il riferimento è a quelle finali, al netto perciò delle partite finanziarie. Inoltre, ai fini del nuovo patto di stabilità, alcune voci di entrata e di spesa sono considerate non rilevanti e vanno perciò detratte. Così, per i trasferimenti correnti a carattere vincolato, sia che provengano da bilancio Stato, sia dall'UE, come pure per entrate e spese di carattere eccezionale. Sono invece da contabilizzare, in deroga alla regola che esclude le partite finanziarie, le risorse per ripiano disavanzi pregressi nonché i saldi di mobilità interregionale riferiti ad anni passati. Tali cambiamenti di regole e criteri hanno tuttavia lasciato alle Regioni la facoltà di scegliere a quale delle due discipline riferirsi nel calcolo dell'obiettivo programmatico 1999 [art. 28, legge finanziaria '98 o art 30, legge finanziaria '99].

Particolare riscontro è stato effettuato dalla Corte in relazione alle poste contabili riportate nelle schede, raffrontate per l'anno 1998 e 1999 con i dati dei rendiconti regionali per aver ragione della relativa esattezza. Ciò vale in particolare per la quantificazione di IRAP e IRPEF che, costituendo posta da detrarre alle entrate finali, influisce sul risultato del saldo. Va ricordato a riguardo che sulla base delle regole fissate per legge e precisate nelle stesse circolari del Tesoro anche i dati IRAP e IRPEF corrispondono alle relative entrate per cassa registrate nei consuntivi e non si riferiscono invece ai gettiti dell'anno.

Il differenziale cumulato 1999/2000, in linea con le nuove regole è riferito esclusivamente "alla gestione delle funzioni non riguardanti la sanità".

TAB 11/REG

PATTO DI STABILITA' INTERNO					
Risultati cumulati 1999 - 2000					
					(in miliardi)

REGIONI	Obiettivo 2000	Risultato 2000	Scostamento positivo/negativo	Recupero positivo/negativo 1999	Differenziale positivo/negativo cumulato '99/2000
	1	2	3	4	5 = 3+4
Piemonte	333,70	48,00	-285,70	-193,50	-479,20
Lombardia	341,32	519,59	178,27	-24,60	153,67
Veneto	383,40	566,00	182,60	168,00	350,60
Liguria	-18,50	-9,10	9,40	75,20	84,60
Emilia Romagna	406,00	909,70	503,70	303,10	806,80
Toscana	246,00	216,00	-30,00	86,00	56,00
Marche	-74,40	37,90	112,30	240,00	352,30
Umbria	108,90	276,00	167,10	81,60	248,70
Lazio	-367,30	343,20	710,50	127,60	838,10
Abruzzo	-223,40	-142,10	81,30	86,20	167,50
Molise	-48,10	-58,40	-10,30	-18,60	-28,90
Campania	-352,30	-798,00	-445,70	259,80	-185,90
Basilicata	-125,20	182,00	307,20	-4,00	303,20
Puglia	276,00	466,00	190,00	831,00	1.021,00
Calabria	-95,70	-30,40	65,30	-46,00	19,30

Fonte: elaborazione Corte dei conti su certificazioni trasmesse dalle Regioni

I suesposti dati mostrano come la generalità delle Regioni a statuto ordinario, a fronte del differenziale cumulato 1999/2000, risulti più che adempiente agli obiettivi fissati con il patto di stabilità interno, quanto meno nella versione ultima non comprensiva della sanità. La Campania peraltro espone un risultato negativo per 185,9 miliardi. Lieve scostamento negativo è riferibile al Molise, mentre per il Piemonte [-479,2 mld] va pure considerato che l'obiettivo 1999-2000 è consistito nel miglioramento di saldi positivi e pertanto, in tale ultimo caso, la distanza rispetto all'obiettivo non si coniuga affatto con un risultato negativo di gestione. Per le altre Regioni il miglioramento rispetto al vincolo imposto dal patto oscilla fra i 1.021 miliardi della Puglia e i 19,3 miliardi della Calabria. Ad un livello intermedio sono: Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Basilicata. Quanto alla Puglia, a fronte del considerevole esito positivo, occorre tenere conto di rilevanti importi di carte contabili influenti per oltre 900 miliardi e che di altrettanto ridimensionano il surriferito risultato [v. Parte II, parag. 4].

Ovviamente diversi sarebbero i risultati cumulati 1999/2000 qualora il primo di tali anni scontasse la disciplina originariamente prevista dagli articoli 28 e 30 delle legge 448/'98 e 488/'99. In realtà, pur nella non puntuale coerenza in linea di stretta interpretazione, va pure osservato come la disciplina correlata alle precedenti formulazioni del patto di stabilità abbia indubbiamente riservato una complessiva disfunzionalità rispetto all'obiettivo. Le recenti correzioni, più che mitigare i difetti, sembrano orientarsi nel senso di una progressiva presa di distanza da una disciplina che, per la difficile riconducibilità ad una lettura in chiave sistematica, non solo ha finito per creare dubbi applicativi e disomogeneità interpretative, ma soprattutto si è

rivelata non congeniale con le stesse buone intenzioni del livello regionale di partecipazione alla messa a punto di politiche di spesa virtuose e non confliggenti con gli impegni internazionali; a incentivare le quali occorrono regole chiare, la cui trasparenza sia visibile da ciascun centro decisionale e consenta, nella confrontabilità degli esiti, di evitare anche solo il dubbio di comportamenti opportunistici.

L'avviso della Corte è per una maggiore severità sul piano legislativo per procedure chiare sul piano della funzionalità istituzionale, queste sì, di stretta osservanza; fra le quali, al primo posto, la tempestiva predisposizione e approvazione dei documenti di bilancio e di rendiconto in mancanza dei quali, oltre a venir meno la controllabilità di risultati e la governabilità delle risorse tratte dalla fiscalità, da restituire ai cittadini regionali sotto forma di prestazioni sociali e interventi di sviluppo, viene meno altresì lo stesso ruolo istituzionale che alla legittimazione popolare è legato, con la conseguente necessità di prevedere interventi sostitutivi da parte del livello centrale a fronte di una sovranità regionale ostacolata nel suo fisiologico funzionamento.

PARTE II^**LA POLITICA DI BILANCIO**

- 1. Il quadro generale di riferimento nella costruzione dei bilanci regionali**
- 2. Andamenti e tendenze di finanza pubblica: l'anno 1999**
 - 2.1. Segue: l'anno 2000 e le indicazioni per l'anno 2001*
- 3. La nuova disciplina di federalismo fiscale [d.lgs. 56/2000] e il processo di determinazione delle aliquote di compartecipazione**
- 4. I bilanci di previsione delle Regioni a statuto ordinario: anni 1998 e 1999**
- 5. Considerazioni generali sulle entrate**
 - 5.1. La gestione delle entrate: composizione e risultati di consuntivo. L'anno 1999*
 - 5.2. Segue: effetti sui bilanci regionali di alcune modifiche legislative in materia di entrata [ARIET - Accisa benzina - IRAP]*
 - 5.3. Segue: il quinquennio 1995-1999*
 - 5.4. Entrate libere e vincolate*
 - 5.5. La capacità fiscale regionale in rapporto alla spesa effettiva*
 - 5.6. L'indebitamento regionale*
- 6. Analisi strutturale ed economica della spesa**
 - 6.1. Spesa corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti: anni 1998-2000*
 - 6.2. La spesa per il personale regionale*
 - 6.3. La spesa per il servizio del debito*
 - 6.4. La copertura dei residui perenti*
- 7. L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1999 nel confronto con i risultati delle precedenti gestioni**

1. Il quadro generale di riferimento nella costruzione dei bilanci regionali

I paragrafi che seguono mettono in chiaro le principali misure introdotte con le manovre di finanza pubblica degli anni 1999, 2000 e 2001 con riguardo alle principali disposizioni di interesse regionale e agli effetti destinati a prodursi in tale comparto.

Le profonde innovazioni sul piano delle competenze e gli stessi cambiamenti nel sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario vanno coniugandosi con un pressante coinvolgimento del livello regionale nel processo di stabilità e risanamento della finanza pubblica, tramite il contributo richiesto per la realizzazione dell'obiettivo perseguito in ambito UEM di progressiva riduzione del disavanzo fino all'azzeramento nel 2003.

L'esigenza di contenimento della spesa corrente per favorire lo sviluppo rappresenta un grosso problema per le Regioni a statuto ordinario nei cui bilanci di cassa l'80% è costituito da spesa corrente per la sanità, la cui evoluzione resta in larga misura condizionata dalle decisioni del Governo centrale.

Il massiccio trasferimento di funzioni in attuazione delle deleghe recate dalla legge 59 del 1997 assume aspetti di particolare criticità a fronte della non risolta questione delle risorse necessarie al loro esercizio; ciò, sia con riguardo al profilo strettamente finanziario, sia in relazione al trasferimento di personale e al non risolto problema della mobilità.

In questo complesso quadro che pone in contraddizione il maggior ruolo regionale e l'incerta previsività sul *quantum* delle risorse cui fare sicuro affidamento, particolare interesse rivestono quelle disposizioni che, nell'ambito delle recenti manovre di finanza pubblica, fanno specifico riferimento al versante regionale.

Si tratta di obiettivi e regole che, nel loro insieme, costituiscono la cornice essenziale entro la quale devono trarre coerenza anche le politiche regionali. In sostanza, valgono a segnare una strategia di insieme che, nel rispetto delle linee di azione autonome di ciascun livello di governo, funge da trama di coordinamento nel processo di costruzione di piani e programmi per l'organizzazione e lo sviluppo.

2. Andamenti e tendenze di finanza pubblica: l'anno 1999

Le principali disposizioni di interesse regionale contenute nel collegato alla finanziaria '99 [l. 23.12.1998, n.448] proseguono la medesima linea di rigore già sperimentata negli anni precedenti, semmai con più accentuata chiamata in corresponsabilità del versante delle autonomie territoriali, coinvolte direttamente nello sforzo finanziario necessario alla tenuta degli obiettivi sottoscritti dall'Italia con il patto di stabilità e crescita. Da dire a riguardo che gli impegni di Amsterdam del giugno-luglio 1997 si sono tradotti nella ricerca di regole per trasporre anche a livello di vincoli di bilancio per Regioni e enti locali gli obblighi assunti dal nostro Paese al pari degli altri Stati partecipanti all'UEM.

La legge 448 del '98, con l'art. 28 [patto di stabilità interno], ha introdotto importanti novità nella disciplina dei rapporti finanziari dei due livelli di governo; le Regioni, nel quadro delle nuove disposizioni sul federalismo fiscale, sono state chiamate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguenti all'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese correnti e a ridurre il rapporto fra l'ammontare del debito e il prodotto interno lordo. La riduzione del disavanzo per il '99

era prevista pari ad almeno 0,1 punto percentuale di PIL con costanza rispetto al PIL nei due anni successivi; 2.200 miliardi quindi da ripartire fra Regioni [a statuto ordinario e speciale], Comuni, Province, Comunità montane. Il risparmio atteso dal comparto delle Regioni a statuto ordinario era previsto nell'ordine di 1000 miliardi e ciascun ente vi avrebbe contribuito tramite una correzione al proprio saldo tendenziale consolidato per il '99 [+ 3,6%] per un importo pari all'1% della spesa corrente.

Sulle difficoltà applicative createsi con l'indicata disciplina si dirà più diffusamente in seguito; va invece ricordato come a definirne i contenuti operativi abbiano contribuito le direttive del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [circolare n. 12 del 1999 e decreto M.T. 1.8.2000].

Da sottolineare come le nuove regole in tema di riduzione di spesa corrente - che sostanzialmente è il vero obiettivo del patto di stabilità interno - si sono coniugate con preesistenti vincoli, introdotti a partire dal '97 [legge 449/'97 e legge 448/'98], che hanno condizionato i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle Regioni al raggiungimento di livelli minimi di giacenza. Il decreto ministeriale 16 gennaio 1998, ha fissato tali livelli al 14 per cento delle assegnazioni di competenza delle Regioni iscritte su specifici capitoli del Tesoro. I medesimi livelli percentuali sono stati confermati per l'anno 1999 [v. per maggiori dettagli: Parte I[^], par. 3].

Alla più severa regolazione dei flussi di cassa e al maggior rigore nelle politiche regionali di bilancio, si sono poi aggiunte ulteriori criticità.

Innanzitutto va sottolineata la situazione di incertezza e di protratta transitorietà assunta dal trasferimento delle funzioni a causa di una devoluzione a tappe forzate, cui

è mancato spesso il sostegno di una confacente soluzione alla questione dei corrispondenti finanziamenti.

Nella quantificazione e determinazione delle risorse, necessarie a garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, la regola generale è quella della corrispondenza fra il "prima" e il "dopo" ove l'aggancio è con le spese sostenute e stanziare nel bilancio dello Stato.

In questa linea, di adeguatezza dei finanziamenti per l'esercizio di nuovi compiti, si è posto l'art. 32 della finanziaria 2000, ove si dispone che, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio non risultino sufficienti, la differenza è coperta a carico delle dotazioni previste per le funzioni residue alle competenze statali.

Altro versante di criticità è quello della spesa sanitaria e degli equilibri delle relative gestioni.

Primo aspetto da considerare è il cambiamento del sistema di finanziamento.

Ed invero, dopo la mini-rivoluzione a valere dal '98 - con abolizione dei contributi sanitari e loro sostituzione con il gettito IRAP [sino al 90%] e con lo 0,5% IRPEF - ulteriori e più incisive modifiche scattano a partire dal 2001 con l'attuazione della delega recata all'art. 10 della legge 133/'99. Cessa anche l'integrazione da parte dello Stato [FSN di parte corrente: art. 1, d.lgs. 56/2000] assorbita nella più generale compartecipazione regionale al gettito di alcuni tributi erariali [IVA, IRPEF e accisa benzina]. Le aliquote di compartecipazione dovrebbero garantire a ciascuna Regione un ammontare di risorse pari ai trasferimenti previsti nel bilancio di competenza Stato dell'anno '99 [v. *infra*, par. 3]; nondimeno queste risorse, pur attribuite come entrate proprie, e recentemente assolate dal vincolo di destinazione, si coniugano con l'obbligo

per le Regioni di assicurare mediante adeguato e corrispondente finanziamento della spesa sanitaria la garanzia di livelli essenziali di assistenza come definiti dal Governo con il PSN e condizioni di uniformità, la cui trasposizione è nella quota capitaria riferita al totale della popolazione residente ponderata sulla base di criteri definiti a livello centrale. Una garanzia non certo facile da assolvere a tener conto dei criteri rinvenienti dalla combinazione dispositiva della legge 448/'98, in tema di misure di finanza pubblica, con la legge 133/'99 e relativo decreto di attuazione, recante disposizioni sul federalismo fiscale [collegato "esterno"] e di entrambi con la legge delega per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale [l. 30.11.1998 n. 419] e con la disciplina di attuazione recata dal d.lgs. 19 giugno 1999 n.229 nonché con gli indirizzi del Piano sanitario 1998-2000, del resto confermati con il Piano 1999-2001.

Per quanto attiene all'equilibrio delle gestioni e al rientro dai disavanzi, l'obiettivo resta sempre quello di accertarne con precisione l'entità e le ulteriori esigenze di copertura. L'art. 28 del collegato di sessione alla finanziaria '99 ha previsto [comma 9] una speciale disciplina di concertazione e verifica [patto di stabilità interno in sanità] per un definitivo accertamento dei disavanzi del servizio sanitario nazionale, anteriori al 1997. Di qui, l'onere per le Regioni di relazionare al Ministero della sanità, entro il 20 febbraio 1999, lo stato di attuazione dei provvedimenti di ripiano della maggiore spesa sanitaria di competenza regionale sino a tutto l'anno 1994, nonché i dati consolidati regionali per l'individuazione dei disavanzi *asl* e ospedalieri per gli anni 1995-1997 [art. 28, comma 8].

Per le Regioni in situazione deficitaria, erano previsti programmi di rientro dai disavanzi e modalità di attuazione sulla base di linee di indirizzo e supporto tecnico da

parte del Ministero della Sanità. In questi casi, perciò, non solo vincoli finanziari, ma anche limiti all'autonomia amministrativa seppure con lo scudo dell'intesa con la Conferenza. Tuttavia, accordi, programmi di rientro e verifiche sono slittati e poi superati dalla nuova disciplina tracciata con le finanziarie 2000 e 2001.

Su tali principi e sulle innovazioni conseguite per il sistema si dirà nei paragrafi specialmente destinati ad illustrare le tematiche dell'assistenza sanitaria [Parte III[^], parag. 2].

2.1. Segue: l'anno 2000 e le indicazioni per l'anno 2001

Cambiamenti importanti sono quelli riferibili alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2000.

Quanto al DPEF 2000-2003, fondamentali sono gli aspetti riconducibili alla necessaria coniugazione delle misure di sostegno dell'economia con gli interventi correttivi sulla spesa corrente per ridurre la velocità di crescita.

Non a caso, fra le indicazioni introdotte in finanziaria figurano il rafforzamento degli strumenti a sostegno del patto di stabilità interno che, per tramite della concertazione, si vorrebbe ancorare all'art. 119, 1° comma, cost..

Sul versante delle politiche di sviluppo e degli incentivi alle imprese, le indicazioni del DPEF prendono a base le recenti riforme realizzate dal Ministero dell'industria volte, da un lato, ad un processo di progressivo decentramento e nuovo ruolo per le amministrazioni pubbliche; per altro verso, alla rimodulazione degli interventi e più intenso avvalimento delle attività di monitoraggio e valutazione.

L'esperienza positiva legata all'attuazione della legge 488/'92 ne suggerisce l'utilizzazione anche con riguardo agli strumenti di programmazione negoziata, quali contratti d'area e patti territoriali, con spostamento dei relativi fondi sulla 488.

Una indicazione, questa, che segna la linea del nuovo indirizzo che punta più decisamente sui nuovi strumenti di incentivazione industriale, legati alla programmazione negoziata, alla centralità del ruolo regionale, allo sviluppo dei distretti industriali nella più ampia dimensione di sistemi di sviluppo locale.

La legge 23 dicembre 1999 n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato [finanziaria 2000] nella nuova struttura assunta a seguito delle modifiche introdotte con la legge 25 giugno 1999 n. 208, vede ampliato il contenuto "proprio" a causa dell'eliminazione del collegato di sessione.

A fronte di una manovra complessivamente pari a 15.000 miliardi, ascende a 11.000 miliardi la prevista riduzione di spesa corrente.

Circa un terzo di tale contenimento è posto a carico del comparto Regioni-enti locali, nei cui confronti l'art. 30 della finanziaria reitera per l'anno 2000 l'impegno di riduzione del disavanzo corrente nella misura dello 0,1 di punto percentuale di PIL. A tale impegno si aggiunge l'ulteriore onere connesso al recupero di quanto non realizzato dell'obiettivo '99, stimato pari a 1.100 miliardi. Complessivamente il contributo per l'anno 2000 ascende a 3.300 [v. relazione tecnica a finanziaria 2000].

Cambiano, con la finanziaria 2000, i criteri per la definizione del disavanzo; infatti, l'esclusione dalla parte attiva di entrate da trasferimento si bilancia con analogha esclusione dalla parte passiva delle spese finanziate con risorse a destinazione vincolata sia statali, sia dell'UE, o che, al pari delle entrate, rivestono carattere di eccezionalità.

Si tratta di un mutamento importante che accoglie le istanze a riguardo avanzate da Regioni e enti locali nonché i suggerimenti di questa Corte a fronte delle difficoltà applicative conseguenti alla precedente formulazione di cui all'art. 28 della 448 [per maggiori dettagli, v. Parte I[^], parag. 4]. Non a caso i nuovi criteri retroagiscono al computo del disavanzo 1999 e consentono altresì un calcolo cumulativo valevole per il biennio 1999-2000, in questo caso con riduzione dello 0,2% del PIL '99.

Ancora più influente è la disposizione recata dal decreto 1° agosto 2000 del Ministro del tesoro in base alla quale per l'anno 2000 il saldo finanziario del patto di stabilità interno va calcolato con riferimento alla sola *gestione delle funzioni non riguardanti la sanità*. Resta non definita la questione della differente misura del concorso regionale al conseguimento degli obiettivi di risanamento a fronte di un contributo complessivamente assegnato alle autonomie territoriali di 3.300 miliardi. Sembra tuttavia che a compensare il minor apporto di risparmio valga quanto previsto con l'accordo Governo-Regioni del 3 agosto 2000 il quale, nel quadro di una ampia riconsiderazione del problema sanità, prevede che ad eventuali travalicamenti dai tetti le Regioni facciano fronte con il massimo ricorso all'autonomia impositiva.

Per quanto concerne le azioni correttive suggerite per ottenere il miglioramento del saldo, a quelle già indicate dall'art. 28 del collegato alla finanziaria per il '99, altre se ne aggiungono fra cui la riduzione della spesa del personale, la limitazione delle consulenze esterne, il potenziamento dei contratti di sponsorizzazione.

Nel quadro di una maggiore efficienza della spesa sanitaria, ha assunto un ruolo particolare la previsione di razionalizzazione delle procedure di acquisto, con il compito per il Governo di promuovere le necessarie intese fra le Regioni ai fini della

costituzione a partire dall'anno 2000 di un organismo comune cui affidare selezione e razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali.

Risparmi sono previsti in relazione alla nuova disciplina di partecipazione regionale alla spesa per prestazioni erogate in regime libero professionale [art. 28, commi 1 e 12], ove in relazione alle varie forme di attività è fissato l'ammontare massimo a carico della Regione nell'ambito di una misura che, con riguardo ai ricoveri ospedalieri, varia dal 50% al 25% della tariffa per prestazioni a carico del SSN, a fronte di una contribuzione sin qui corrisposta al 90%.

Quanto alla spesa farmaceutica, l'art. 29 della finanziaria ne ridetermina il tetto per il 2000, già previsto dalla 449 del 1997 in 11.811 miliardi [art. 36, comma 15], fissandolo in 12.650 miliardi, con possibilità di incremento non oltre il 14% a fronte tuttavia dell'invarianza delle occorrenze finanziarie delle Regioni [v. Parte III[^], parag. 8.2.]

Con riferimento all'anno 2001, particolare importanza assume l'accordo Governo - Regioni del 3 agosto 2000 che trova poi attuazione nelle disposizioni della finanziaria 2001 [art. 53].

L'accordo affronta e avvia a soluzione le questioni: i) regolazione dei disavanzi sino a tutto il '99; ii) definizione più realistica dei fabbisogni sanitari con effetto sul 2000 e 2001; iii) sblocco di fondi spettanti alle Regioni ma non ancora erogati; iv) risorse aggiuntive per le strutture da adibire alla professione intramuraria [v. Parte III[^], parag. 2].

La finanziaria 2001 [legge 23.12.2000 n. 388], riscrive le regole del patto di stabilità interno escludendo dal calcolo dei saldi le gestioni sanitarie ed inoltre